

	COMUNE DI CETO PROVINCIA DI BRESCIA CAP 25040 - TEL. (0364) 434018 – FAX (0364) 434418	DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 52 DEL: 16.12.2022
---	---	--

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 52 DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 16.12.2022

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI COMUNALI (ART. 20 D.LGS. N. 175/2016).

L'anno **duemilaventidue** il giorno **sedici** del mese di **dicembre** alle ore **20.30** nella sala delle adunanze presso la Residenza Municipale, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, sotto la presidenza del Sindaco, Lanzetti Marina, il Consiglio Comunale, composto dai Signori:

1 - LANZETTI MARINA	SINDACO	P
2 - GAUDENZI NATALE	CONSIGLIERE	P
3 - PASINETTI ANDREA	CONSIGLIERE	P
4 - DUCOLI FRANCESCO	CONSIGLIERE	P
5 - VAIARINI VILMA	CONSIGLIERE	AG
6 - BELTRAMI IVAN	CONSIGLIERE	P
7 - POLONIOLI MORGAN	CONSIGLIERE	P
8 - TOSINI ROBERTA	CONSIGLIERE	P
MAIFREDINI PIETRO FLAVIO	CONSIGLIERE AGGIUNTO	P
9 - BELTRAMI INNOCENZO ANTONIO	CONSIGLIERE	AG
10 - FOSTINELLI NICOLA	CONSIGLIERE	AG
11 - RIZZA ANTONIO	CONSIGLIERE	A

Totale presenti **7**

Totale assenti **4** (**Vaiarini Vilma, Beltrami Innocenzo Antonio, Fostinelli Nicola, Rizza Antonio**)

Assiste l'adunanza il **Segretario Comunale, Dott. Paolo Scelli**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Sindaco, Lanzetti Marina**, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al punto n. 11 dell'ordine del giorno.

APPROVAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI COMUNALI (ART. 20 D.LGS. N. 175/2016).

Illustra l'argomento il Segretario Comunale segnalando che ogni anno, entro il 31 dicembre, le Amministrazioni comunali sono tenute ad effettuare la revisione periodica delle partecipazioni dirette ed indirette possedute.

La ricognizione riguarda le partecipazioni possedute al 31.12.2021.

Per il Comune di Ceto la situazione prevede la partecipazione diretta in Valle Camonica Servizi srl con la percentuale dello 0,0506% ed una partecipazione indiretta pari allo 0,7473%.

E' prevista inoltre la partecipazione diretta nella società Servizi Idrici Valle Camonica S.r.l. (SIV) con la percentuale dello 0,784%.

Mentre per le partecipazioni indirette si segnala la società Blu Reti Gas srl partecipata dal Comune di Ceto tramite la Valle Camonica Servizi srl con la percentuale dello 0,7979% e la società Valle Camonica Servizi Vendite spa partecipata tramite la Valle Camonica Servizi srl con la percentuale dello 0,7979%.

Nelle partecipazioni dirette e indirette del Comune di Ceto rientrano quelle consentite dalle società partecipate che svolgono servizi di interesse generale, le società partecipate producono utili e hanno bilanci di esercizio in utile, pertanto la proposta è quella di mantenere le partecipazioni dirette e indirette possedute dal Comune di Ceto alla data del 31 dicembre 2021.

Dopo di che,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Segretario Comunale.

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18/08/2000 n.267.

Visto il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, che costituisce il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP).

Visto inoltre il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, recante Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Decreto correttivo).

Preso Atto che:

- la sopracitata normativa prevede numerosi adempimenti volti a ricondurre le partecipazioni societarie ad una logica di razionalizzazione in linea con le finalità istituzionali degli enti;
- in particolare, l'art. 24 del nuovo testo normativo ha previsto che ogni amministrazione pubblica deve effettuare, con atto motivato, la ricognizione delle partecipazioni societarie possedute alla data di entrata in vigore dello stesso Testo Unico (cioè entro il 23 settembre 2016) e detto provvedimento costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dell'art. 1 della Legge 23/12/2014, n. 190;
- con propria deliberazione n. 30 in data 21/09/2017 si è provveduto a rispettare l'adempimento di cui sopra, aggiornando il piano operativo deliberato con precedente atto Giunta n. 37 del 30/03/2015.

Preso Atto, inoltre, che l'articolo 20, comma 1, del TUSP prevede inoltre che "fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione".

Considerato che, ai sensi del comma 2 del sopracitato art. 20, le situazioni che determinano la necessità di un intervento di riassetto sono così individuate:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

Atteso, pertanto, che il provvedimento di razionalizzazione deve individuare le partecipazioni in società:

- 1) che abbiano per oggetto attività di produzione di beni o servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali delle amministrazioni pubbliche (art. 4, comma 1, TUSP) e che non rientrino in alcuna delle attività elencate all'art. 4, comma 2, TUSP, ovvero che non svolgano le attività espressamente consentite a norma dell'art. 4, commi 3 e seguenti, del TUSP. Le attività ammesse previste dall'art. 4, comma 2, del TUSP, consistono in:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n.50/2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica oppure organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D.Lgs. n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art.17, commi 1 e 2, del TUSP;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1 lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016;

Le partecipazioni ammissibili comprendono anche quelle previste dall'art. 4, comma 7, TUSP, come modificato dall'art. 5 del Decreto correttivo, che dispone: "sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, nonché la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili";

- 2) che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2, lett. b) del TUSP);
- 3) che svolgano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, comma 2, lett. c);
- 4) che abbiano conseguito, nel triennio antecedente un fatturato medio annuo non superiore ad euro 1.000.000 (art. 20, comma 2, lett. d);
- 5) che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, se si tratta di società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale (art. 20, comma 2, lett. e);
- 6) nei cui confronti si ravvisi la necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, comma 2, lett. f) o di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del TUSP (art. 20, comma 2, lett. g).

Considerato che le disposizioni del TUSP devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

Valutate le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato.

Tenuto Conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio di riferimento per mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente.

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato (ai sensi dell'art. 1, comma 612, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190) con deliberazione Giuntale n. 37 del 30/03/2015 ed aggiornato con l'atto ricognitivo approvato con deliberazione consiliare n. 30 del 21/09/2017.

Richiamata la propria deliberazione n. 36 del 07/12/2018 con la quale è stato approvato il piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni comunali anno 2018 (art. 20 D.Lgs. n. 175/2016).

Richiamata la propria deliberazione n. 47 del 12/12/2019 con la quale è stato approvato il piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni comunali anno 2019 (art. 20 D.Lgs. n. 175/2016).

Richiamata la propria deliberazione n. 41 del 16/12/2020 con la quale è stato approvato il piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni comunali anno 2020 (art. 20 D.Lgs. n. 175/2016).

Richiamata la propria deliberazione n. 58 del 16/12/2021 con la quale è stato approvato il piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni comunali anno 2021 (art. 20 D.Lgs. n. 175/2016).

Atteso che il piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni comunali è stato istruito dal Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità con i criteri sopra indicati;

Visti il Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni comunali e la Relazione tecnica inerente lo stesso, allegati alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto che sussistano le condizioni per il mantenimento delle partecipazioni detenute dal Comune, così come motivato negli elaborati allegati alla presente deliberazione;

Ritenuto che il presente provvedimento rientri nella competenza dell'organo consiliare, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000 - TUEL, e dell'art. 10 del TUSP;

Acquisiti ed Allegati, ai sensi dell'art. 49, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole di regolarità tecnica ed il parere favorevole di regolarità contabile, espressi entrambi dal Responsabile Servizio Finanziario.

Con Voti favorevoli 7, astenuti e contrari nessuno espressi dai consiglieri presenti e votanti in forma palese.

D E L I B E R A

1. Di approvare, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 Testo Unico sulle Società a Partecipazione pubblica (TUSP), il Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni comunali nonché la Relazione tecnica, allegati alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.

2. Di prendere atto che, come previsto nel Piano di razionalizzazione di cui al punto precedente, è risultato che esistono le condizioni per il mantenimento delle partecipazioni comunali, ai sensi del TUSP.
3. Di trasmettere la presente delibera a tutte le società partecipate dal Comune, anche in via indiretta.
4. Di rendere disponibile il piano di razionalizzazione periodica testé approvato alla Struttura di monitoraggio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo quanto previsto dall'art.15 del TUSP.
5. Di inviare copia della presente delibera alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.
6. Di prendere atto dei pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione, allegati al presente provvedimento.
7. Di demandare all'ufficio segreteria gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 in materia di pubblicità e trasparenza.
8. Di dare atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia (TAR Lombardia), seconda sezione staccata di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio o in alternativa entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 DPR 24 novembre 1971, n. 1199.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RITENUTO, di dichiarare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, così da evitare eventuali ritardi nella gestione dei procedimenti amministrativi;

con voti favorevoli unanimi espressi dai consiglieri presenti e votanti in forma palese,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



COMUNE DI CETO

PROVINCIA DI BRESCIA

CAP 25040 - TEL. (0364) 434018 – FAX (0364) 434418

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALL'ESAME DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI COMUNALI (ART. 20 D.LGS. N. 175/2016).

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Con riferimento alla presente proposta di deliberazione, sottoposta all'esame del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 49, comma II, del D.Lgs. n.267/2000, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica.

Ceto, 24/11/2022

Il Responsabile del Servizio
F.to Marco Bazzoni

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Con riferimento alla presente proposta di deliberazione, sottoposta all'esame del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 49, comma II, del D.Lgs. n.267/2000, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile.

Ceto, 24/11/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario Contabile
F.to Bazzoni Marco

Delibera di C.C. n. 52 del 16.12.2022

APPROVAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI COMUNALI (ART. 20 D.LGS. N. 175/2016).

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO
F.to Lanzetti Marina

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Paolo Scelli

ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che:

copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del Comune il 24.02.2023 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi sul sito web istituzionale www.comune.ceto.bs.it in attuazione del combinato disposto degli artt. 124 comma 2 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) ed art. 32 comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Dalla Residenza Municipale, 24.02.2023.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Paolo Scelli

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva trascorsi dieci giorni dall'avvenuta pubblicazione (art. 134 del TUEL)

Ceto, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Paolo Scelli

**PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA
DELLE PARTECIPAZIONI COMUNALI
(ART. 20 D.LGS. N. 175/2016)**

DATA DI RIFERIMENTO 31/12/2021

ALLEGATO A

**PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE
DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI
(ART. 24 D.LGS. N. 175/2016)**

01. SCHEDA ANAGRAFICA

Tipologia Ente: COMUNE

Denominazione Ente: COMUNE DI CETO

Codice fiscale dell'Ente: 81002490175

L'ente ha già adottato il piano operativo di razionalizzazione ai sensi dell'art. 1 co. 612, l. n. 190/2014

SI

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano

Nome:

MARCO

Cognome:

BAZZONI

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Recapiti:

Indirizzo:

Via G. Marconi n. 8

Telefono:

0364-434018

Fax:

0364-434418

Posta elettronica:

marco.bazzoni@comune.ceto.bs.it

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta

Progressivo A	Codice fiscale società B	Denominazione società C	Anno di costituzione D	% Quota di partecipazione E	Attività svolta F	Partecipazione di controllo G	Società in house H	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016) I	Holding pura J
Dir_1	02245000985	Valle Camonica Servizi S.r.l.	2001	0,0506	Raccolta, trattamento e smaltimento rifiuti; trasporto merci su strada; produzione energia elettrica; installazione, manutenzione e riparazione impianti elettrici.	SI	SI	NO	NO
Dir_2	03432640989	S.I.V. S.r.l.	2012	0,784	Servizio idrico integrato, gestione tecnica depuratori; gestione tecnica centraline	SI	SI	NO	NO

Le società a partecipazione diretta (quotate e non quotate) sono sempre oggetto di ricognizione, anche se non controllate dall'ente.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna E: Inserire valori comprensivi di decimali.

Colonna F: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna G: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna H: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna I: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna J: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta

Progressivo A	Codice fiscale società B	Denominazione società C	Anno di costituzione D	Denominazione società/organismo tramite E	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione G	Attività svolta H	Partecipazione di controllo I	Società in house J
Ind_1	02245000985	Valle Camonica Servizi S.r.l.	2001	Consorzio Servizi Valle Camonica	0,7473	Raccolta, trattamento e smaltimento rifiuti; trasporto merci su strada; produzione energia elettrica; installazione, manutenzione e riparazione impianti elettrici.		
Ind_2	03737190987	Blu Reti Gas S.r.l.	2015	Valle Camonica Servizi S.r.l.	0,7979	Distribuzione combustibili gassosi; installazione e manutenzione impianti idraulici, di riscaldamento, di condizionamento dell'aria e per la distribuzione del gas; altre attività di consulenza tecnica		
Ind_3	02349420980	Valle Camonica Servizi Vendite S.p.a.	2002	Valle Camonica Servizi S.r.l.	0,7979	Commercio di gas distribuito mediante condotte; commercio di energia elettrica		

Le società a partecipazione indiretta (quotate e non quotate) sono oggetto di ricognizione solo se detenute dall'ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna E: Inserire la denominazione delle società/organismi (1 o +) attraverso le quali l'ente partecipa alle medesime. Per le indirette di livello successivo, inserire la denominazione delle società/organismi partecipanti (1 o +) del livello immediatamente precedente.

Colonna F: indicare separatamente ciascuna quota di partecipazione (comprensiva di decimali) qualora la partecipazione sia detenuta attraverso 2 o + società/organismi tramite.

Colonna G: indicare una unica quota di partecipazione (comprensiva di decimali) determinata in proporzione alla quote di partecipazione dei livelli precedenti.

Colonna H: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna I: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna J: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna K: Indicare "SI" se la società emette azioni quotati in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;
se sia partecipata da società quotata o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna L: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata:	Dir_1	(a)
Denominazione società partecipata:	Valle Camonica Servizi S.r.l.	(b)
Tipo partecipazione:	sia diretta che indiretta	(c)
Attività svolta:	Raccolta, trattamento e smaltimento rifiuti; trasporto merci su strada; produzione energia elettrica; installazione, manutenzione e riparazione impianti elettrici, elettronici e di illuminazione	(d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:*
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Trattasi di società "in house" di gestione di servizi pubblici locali (igiene ambientale e pubblica illuminazione)

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata:	Dir_2	(a)
Denominazione società partecipata:	Servizi Idrici Valle Camonica S.r.l.	(b)
Tipo partecipazione:	Diretta	(c)
Attività svolta:	Servizio idrico integrato; gestione tecnica depuratori; gestione tecnica centraline	(d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:*
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Trattasi di società di gestione di servizi nell'ambito del servizio idrico integrato

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata:	Ind_1	(a)
Denominazione società partecipata:	Valle Camonica Servizi S.r.l.	(b)
Tipo partecipazione:	sia diretta che indiretta	(c)
Attività svolta:	Raccolta, trattamento e smaltimento rifiuti; trasporto merci su strada; produzione energia elettrica; installazione, manutenzione e riparazione impianti elettrici, elettronici e di illuminazione	(d)

indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:*
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Trattasi di società "in house" di gestione di servizi pubblici locali (igiene ambientale e pubblica illuminazione)

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata: Ind_2 (a)

Denominazione società partecipata: Blu Reti Gas S.r.l. (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta: (d)

Distribuzione combustibili gassosi;
installazione e manutenzione impianti
idraulici, di riscaldamento, di
condizionamento dell'aria e per la
distribuzione del gas; altre attività di
consulenza tecnica

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:*
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Trattasi di società di gestione del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale svolto mediante realizzazione e gestione di reti e impianti strumentali

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata:	Ind_3	(a)
Denominazione società partecipata:	Valle Camonica Servizi Vendite S.p.a.	(b)
Tipo partecipazione:	Indiretta	(c)
Attività svolta:	Commercio di gas distribuito mediante condotte; commercio di energia elettrica	(d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:*
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Trattasi di società che esercisce attività di vendita di gas naturale ed energia elettrica a clienti domestici del mercato tutelato

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2021 :

Numero medio dipendenti (e)	58,00
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2021	926.104,00
2020	1.045.930,00
2019	966.282,00
2018	868.533,00
2017	841.840,00

Importi in euro

Compensi amministratori	17.767,00
Compensi componenti organo di controllo	18.000,00

Importi in euro

FATTURATO	
2021	14.663.348,00
2020	13.757.446,00
2019	13.673.240,00
FATTURATO MEDIO	14.031.344,67

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Non sono presenti elementi sintomatici di cui all'art. 20 TUSP

Azioni da intraprendere:

Si ritiene di mantenere la partecipazione posseduta in Valle Camonica Servizi s.r.l., senza effettuare interventi di razionalizzazione, perché si tratta di una società sottoposta al controllo analogo "in house" degli Enti locali soci, la quale produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) – consistente nell'igiene ambientale – il quale è strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente pubblico socio.

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
- (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
- (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2021:

Numero medio dipendenti (e)	15,00
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	
Numero componenti organo di controllo	1
di cui nominati dall'Ente	

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2021	265.446,00
2020	102.132,00
2019	28.667,00
2018	50,00
2017	112.688,00

Importi in euro

Compensi amministratori	31.500,00
Compensi componenti organo di controllo	2.250,00

Importi in euro

FATTURATO	
2021	3.121.647,00
2020	3.023.155,00
2019	2.831.167,00
FATTURATO MEDIO	2.991.989,67

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società è stata costituita nel 2012. È stata inattiva fino a tutto il 2014.
Ha cominciato ad operare nel corso dell'anno 2015 a seguito di acquisizione di ramo d'azienda da altra società.

Azioni da intraprendere:

Si ritiene di poter affermare che sussistono tutti i requisiti necessari affinché l'Ente possa mantenere la propria partecipazione in questa società e pertanto, non è necessario intraprendere alcuna azione.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)Denominazione società partecipata: (b)Tipo partecipazione: (c)Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2021:

Numero medio dipendenti (e)	24,00
Numero amministratori	1
di cui nominati dall'Ente	
Numero componenti organo di controllo	1
di cui nominati dall'Ente	

Importi in euro	
Compensi amministratori	22.666,00
Compensi componenti organo di controllo	8.000,00

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2021	1.204.722,00
2020	7.705.850,00
2019	1.338.455,00
2018	1.346.235,00
2017	1.371.965,00

FATTURATO	
2021	6.285.317,00
2020	6.268.950,00
2019	6.448.083,00
FATTURATO MEDIO	6.334.116,67

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La Società è stata costituita in data 06/04/2015.
Non sono presenti elementi sintomatici di cui all'art. 20 TUSP

Azioni da intraprendere:

Si ritiene di mantenere, senza effettuare interventi, la partecipazione indiretta in Blu Reti Gas s.r.l. perché la società esercita nei comuni della Valle Camonica l'attività di distribuzione del gas naturale, che costituisce un servizio pubblico locale (art. 14, c. 1, d.lgs. 164/2000), svolto mediante gestione di reti. Lo svolgimento di questa attività è ammesso per le società pubbliche dall'art. 4, co. 2, lett. a) TUSP.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2021:

Numero medio dipendenti (e)	29,00
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2021	1.865.517,00
2020	2.228.432,00
2019	2.228.968,00
2018	1.511.314,00
2017	1.728.756,00

Importi in euro

Compensi amministratori	22.266,00
Compensi componenti organo di controllo	18.000,00

Importi in euro

FATTURATO	
2021	51.881.883,00
2020	39.257.306,00
2019	45.801.341,00
FATTURATO MEDIO	45.646.843,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Non sono presenti elementi sintomatici di cui all'art. 20 TUSP

Azioni da intraprendere:

Si ritiene di mantenere la partecipazione indiretta in Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A., senza effettuare interventi, in quanto:
 l'attività di teleriscaldamento esercitata dalla società costituisce un servizio pubblico ed è soggetta alla regolamentazione dell'ARERA. Inoltre, la società esercisce l'attività di vendita del gas naturale e dell'energia elettrica ai clienti domestici del mercato tutelato che costituisce un servizio di interesse generale perché è esercitata alle condizioni e con le tariffe stabilite dall'ARERA. In secondo luogo si tratta di un'attività rientrante tra i servizi di interesse generale in base alla relazione illustrativa al decreto correttivo n. 100 del 2017 del Testo Unico società pubbliche partecipate. Inoltre, la maggior parte dei clienti sono costituiti da cittadini residenti nei comuni soci, per cui la fornitura soddisfa le necessità della collettività di riferimento. Infatti la società ha anche aperto sportelli per il pubblico nei principali comuni della Valle Camonica, per venire incontro alle esigenze della popolazione.

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
- (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
- (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Progressivo A	Denominazione società B	Tipo di partecipazione C	Attività svolta D	% Quota di partecipazione E	Motivazioni della scelta F
Dir_1	Valle Camonica Servizi S.r.l.	sia diretta che indiretta	Raccolta, trattamento e smaltimento rifiuti; trasporto merci su strada; produzione energia elettrica; installazione, manutenzione e riparazione impianti elettrici.	0,0506 Diretta 0,7473 Indiretta	Si ritiene che la società sia strettamente necessaria per le finalità istituzionali dell'Ente e sia in possesso dei requisiti richiesti per il mantenimento
Dir_2	S.I.V. S.r.l.	Diretta	Servizio idrico integrato, gestione tecnica depuratori; gestione tecnica centrale	0,784	Si ritiene che la società sia strettamente necessaria per le finalità istituzionali dell'Ente e sia in possesso dei requisiti richiesti per il mantenimento
Ind_2	Blu Reti Gas S.r.l.	Indiretta	Distribuzione combustibili gassosi; installazione e manutenzione impianti idraulici, di riscaldamento, di condizionamento dell'aria e per la distribuzione del gas; altre attività di consulenza tecnica	0,7979	Si ritiene che la società sia strettamente necessaria per le finalità istituzionali dell'Ente e sia in possesso dei requisiti richiesti per il mantenimento
Ind_3	Valle Camonica Servizi Vendite S.p.a.	Indiretta	Commercio di gas distribuito mediante condotte; commercio di energia elettrica	0,7979	Si ritiene che la società sia strettamente necessaria per le finalità istituzionali dell'Ente e sia in possesso dei requisiti richiesti per il mantenimento

Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.

Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

Colonna F: Indicare, ai sensi dell'art. 24 co. 1, la/le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.

Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessità della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica dell'erogazione del servizio mediante la società anziché in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessità di operazioni di aggregazione con altre società operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.



**RELAZIONE TECNICA INERENTE
IL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA
DELLE PARTECIPAZIONI COMUNALI
(ART. 20 D. LGS. 175/2016)**

DATA DI RIFERIMENTO 31/12/2021

ALLEGATO B

PREMESSA GENERALE

Con decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 *“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”* (“TUSP” o “Testo Unico”), è stata approvata la disciplina organica delle partecipazioni societarie detenute dagli enti locali.

La nuova normativa prevede numerosi adempimenti volti a ricondurre le partecipazioni societarie ad una logica di razionalizzazione in linea con le finalità istituzionali degli enti. In particolare l’art. 24 del nuovo testo normativo ha previsto che ogni amministrazione pubblica deve effettuare, con provvedimento motivato, la *ricognizione delle partecipazioni societarie possedute* alla data di entrata in vigore dello stesso Testo Unico (cioè entro il 23 settembre 2016).

“Per le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190” – le quali comprendono gli Enti pubblici locali – *“il provvedimento di cui [all’art. 24] comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo”* (art. 24, c. 2, TUSP).

Il Comune di Ceto ha provveduto ad effettuare tale adempimento con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 in data 21/09/2017.

L’articolo 20, comma 1°, del TUSP prevede inoltre che *“fermo quanto previsto dall’articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”*. Per l’anno 2021 il Comune di Ceto ha provveduto ad effettuare tale adempimento con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 in data 16/12/2021.

Secondo il comma 2 del citato art. 20 le situazioni che determinano la necessità di un intervento di riassetto sono così individuate:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’articolo 4.

Quindi, il provvedimento di ricognizione deve individuare le partecipazioni in società:

- 1) che abbiano per oggetto attività di produzione di beni o servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali delle amministrazioni pubbliche (art. 4, comma 1°, TUSP) e che non rientrino in alcuna delle attività elencate all'art. 4, comma 2°, TUSP, ovvero che non svolgano le attività espressamente consentite a norma dell'art. 4, commi 3° e seguenti, del TUSP. Le attività ammesse previste dall'art. 4, comma 2°, del TUSP, consistono in:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del d.lgs. n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica oppure organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del d.lgs. n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1° e 2°, del TUSP;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1°, lettera a), del d.lgs. n. 50 del 2016.

Le partecipazioni ammissibili comprendono anche quelle previste dall'art. 4, comma 7, TUSP, come modificato dall'art. 5 del Decreto correttivo, che dispone: *“sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, nonché la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili”*;

- 2) che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b) del TUSP);
- 3) che svolgano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
- 4) che abbiano conseguito, nel triennio anteriore all'entrata in vigore del Decreto correttivo cioè negli anni 2014-2016, un fatturato medio annuo non superiore ad euro 500.000 (art. 20, co. 2, lett. d) e art. 26, co. 12-*quinquies*, TUSP, introdotto dal Decreto correttivo);
- 5) che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, se si tratta di società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale (art. 20, co. 2, lett. e);
- 6) nei cui confronti si ravvisi la necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f) o di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del TUSP (art. 20, co. 2, lett. g).

Il Testo Unico non attribuisce specificamente ad alcun organo comunale la competenza per adottare il provvedimento di *“revisione straordinaria delle partecipazioni”*. Si ritiene perciò che il provvedimento debba essere approvato con delibera del Consiglio comunale, che è l'organo che ha competenza generale in materia di *«partecipazione dell'ente locale a società di capitali»* in base all'art. 42, comma 2, lett. e) del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il *Testo unico sugli enti locali*.

L'art. 20 del TUSP prevede che entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti.

Infine, il *“piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni comunali”* sarà pubblicato sul sito internet istituzionale dell'ente, sezione Amministrazione Trasparente, e dovrà essere reso disponibili alla Struttura di monitoraggio del MEF di cui all'articolo 15 del TUSP e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente.

Valle Camonica Servizi S.r.l.

Dati identificativi:

- Anno di costituzione: 2001
- Iscritta all'elenco delle società in house come da delibera ANAC n. 694 del 17/07/19.
- Capitale sociale € 33.808.984,00 interamente versato
- Codice fiscale 02245000985 - Partita IVA 02245000985
- Sede legale Via Mario Rigamonti n. 65 25047 Darfo Boario Terme (BS)

Oggetto sociale:

La società ha per oggetto l'esercizio dei seguenti servizi pubblici locali nell'ambito del territorio degli Enti locali Soci e nei limiti previsti dalla legge:

- a. la raccolta, il trasporto, il trattamento, lo smaltimento e l'eventuale riutilizzo dei rifiuti solidi urbani, speciali e tossico-nocivi, e servizi affini, ai fini della sopraccitata fase di trasporto, l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi sul territorio nazionale ed internazionale;
- b. la produzione, il trasporto, la distribuzione e la vendita di energia termica ed elettrica, anche a mezzo di reti urbane (teleriscaldamento);
- c. la gestione dell'illuminazione pubblica, mediante gestione, cura, manutenzione dei punti luce, realizzazione di interventi, miglioramenti ed efficientamento energetico, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali al servizio medesimo;

La società potrà inoltre gestire, previa le opportune verifiche di fattibilità, i servizi strettamente accessori, complementari o collegati con quelli di cui alle lettere del comma precedente, che risultino di interesse delle comunità a servizio delle quali la società opera. In ogni caso, la società realizza la parte prevalente della propria attività a favore della collettività residente nel territorio degli enti pubblici che la controllano, informando costantemente la propria attività ai canoni dell' "in house providing", così come declinato in sede comunitaria e nazionale, in modo che sia sempre assicurata l'efficacia del sistema di controllo del presente statuto.

La società opera in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti. In particolare, oltre l'ottanta per cento del fatturato della società è effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita soltanto a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

La società potrà altresì, quale attività connessa e complementare a quanto sopra specificato, svolgere studi, ricerche, consulenze, assistenza tecnica e finanziaria ad enti pubblici e privati nel settore dei pubblici servizi, nonché attività di progettazione e costruzione anche per conto terzi degli impianti relativamente anche ai servizi di cui ai precedenti punti, nonché studi di fattibilità, direzione lavori, che siano connessi alle proprie competenze aziendali.

Ai soli fini del conseguimento dello scopo sociale come sopra descritto, la società potrà, nei limiti previsti dalle vigenti norme di legge, compiere le operazioni commerciali, immobiliari, mobiliari e finanziarie necessarie ed opportune.

La società non può svolgere altre attività al di fuori di quelle di cui al presente articolo, non può svolgere la propria attività al di fuori del territorio di riferimento o a favore di soggetti che non siano soci, salve solo quelle ad esse meramente accessorie.

Attività esercitate:

La società esercisce i seguenti servizi pubblici locali nel territorio degli Enti locali Soci:

- Raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; Trasporto di merci su strada;
- Produzione di energia elettrica;
- Installazione, manutenzione e riparazione impianti elettrici, elettronici e di illuminazione.

Tipo e misura della partecipazione:

Partecipazione diretta in misura pari al 0,0506 %.

Partecipazione indiretta in misura pari al 0,7473 %.

Situazione:

La Giunta Comunale dell'Ente, con delibera n. 104 del 09/11/2016 ha assegnato alla società il servizio di igiene ambientale, mediante affidamento diretto in house fino alla data del 31/12/2027. La gestione del servizio è regolata da apposito contratto di Servizio stipulato in data 02/12/2016 rep. n. 674 registrato a Breno in data 14/12/2016 al n. 68 serie 1.

Qualificazione:

Si tratta di una società in house che gestisce il servizio di igiene ambientale mediante affidamenti diretti dei Comuni soci, vale a dire un servizio economico di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a, TUSP), strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (art. 4, co. 1, TUSP).

Inoltre, la società può gestire il servizio di illuminazione pubblica che è un servizio pubblico locale, cioè un servizio di interesse generale, il quale richiede la realizzazione e gestione dei relativi impianti funzionali. Per questi motivi, la partecipazione sociale è ammissibile in base all'art. 4, co. 2, lett. a), TUSP.

Poiché le due attività esercitate da Valle Camonica Servizi srl (*igiene ambientale e illuminazione pubblica*) rientrano tra quelle consentite a norma dell'art. 4, comma 2°, TUSP, si procede con l'analisi della partecipazione nella società alla luce dei parametri previsti dall'art. 20, comma 2, TUSP:

- la società è gestita da un Consiglio di amministrazione composto da 5 membri;
- il numero totale dei dipendenti al 31 dicembre 2021 era pari a n. 58 per cui esso rispetta ampiamente il requisito dell'art. 20, co. 2, lett. b) TUSP, che stabilisce che il numero degli amministratori non può essere superiore a quello dei dipendenti;
- il Comune non detiene partecipazioni in altre società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da Valle Camonica Servizi Srl;
- nei tre esercizi precedenti (periodo 2019-2021) Valle Camonica Servizi Srl ha ottenuto un fatturato medio annuo nettamente superiore rispetto al minimo di euro 1.000.000, per cui la società rispetta il limite di fatturato minimo stabilito dall'art. 20, comma 2, lett. d) TUSP;
- Valle Camonica Servizi Srl non ha realizzato risultati negativi nei bilanci di esercizio chiusi nei cinque esercizi precedenti; in ogni caso, il requisito che

prevede che la società non abbia prodotto un risultato negativo per almeno quattro esercizi sugli ultimi cinque (art. 20, comma 2, lett. e) TUSP) non si applica a Valle Camonica Servizi Srl perché la società fornisce servizi di interesse generale (*igiene ambientale e illuminazione pubblica*);

- con riferimento al contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi dell'art. 20, co. 2, lett. f), TUSP, Valle Camonica Servizi Srl persegue una politica costante di ottimizzazione delle risorse impiegate e di riduzione dei costi operativi, nei limiti imposti dalla necessità di rispettare gli obblighi di qualità, sicurezza e di continuità del servizio continuità previsti nella convenzione per l'affidamento del servizio di igiene ambientale;
- in base all'art. 20, comma 2, lett. g), TUSP, non si ravvisa la necessità di aggregare Valle Camonica Servizi con altre società partecipate dal Comune, dato che la società è il gestore esclusivo dell'attività di igiene ambientale nei comuni del territorio della Valle Camonica (Provincia di Brescia) in cui esercita il servizio.

Servizi Idrici Valle Camonica S.r.l.

Dati identificativi

- Anno di costituzione: 2012
- Partita IVA 03432640989
- Società a responsabilità limitata (S.r.l.), a totale controllo pubblico partecipata dai Comuni della Valle Camonica e dagli enti comprensoriali (CMVC e Consorzio BIM)
- Sede legale: Breno (BS), Via Aldo Moro n. 7

Oggetto dell'attività:

La società può svolgere i seguenti servizi pubblici locali nel territorio degli Enti locali Soci: gestione del servizio idrico integrato, formato dall'insieme delle attività di captazione, adduzione, accumulo e distribuzione di acqua ad usi civili ed industriali, di fognatura e di depurazione delle acque reflue (il c.d. "Servizio Idrico integrato").

Tipo e misura della partecipazione:

Partecipazione diretta in misura pari al 0,784%.

Situazione:

La Giunta Comunale dell'Ente, con delibera n. 50 del 06/04/2017 ha assegnato alla società il servizio di gestione tecnica del collettore fognario, mediante affidamento diretto in house fino alla data del 31/12/2022. La gestione del servizio è regolata da apposita convenzione stipulata in data 11/04/2017 rep. n. 681 registrato a Breno in data 19/04/2017 al n. 21 serie 1. Con deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 04/11/2022 ha assegnato alla società il servizio di gestione tecnica del collettore fognario, mediante affidamento diretto in house fino alla data del 31/12/2027.

Qualificazione:

Si tratta di una società in house nel settore del “servizio idrico integrato” mediante affidamenti diretti dei Comuni soci. Si tratta pertanto di un servizio economico di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. *a*, TUSP), strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente (art. 4, co. 1, TUSP).

Poiché le attività esercitate da Servizi Idrici Valle Camonica S.r.l. rientrano tra quelle consentite a norma dell’art. 4, comma 2°, TUSP, si procede con l’analisi della partecipazione nella società alla luce dei parametri previsti dall’art. 20, comma 2, TUSP:

- la società è gestita da un Consiglio di amministrazione composto da 3 membri;
- il numero totale dei dipendenti al 31 dicembre 2021 era pari a n. 14 per cui esso rispetta ampiamente il requisito dell’art. 20, co. 2, lett. *b*) TUSP, che stabilisce che il numero degli amministratori non può essere superiore a quello dei dipendenti;
- il Comune non detiene partecipazioni in altre società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da Servizi Idrici Valle Camonica S.r.l.;
- nei tre esercizi precedenti (periodo 2019-2021) Servizi Idrici Valle Camonica Srl ha ottenuto un fatturato medio annuo nettamente superiore rispetto al minimo di euro 1.000.000, per cui la società rispetta il limite di fatturato minimo stabilito dall’art. 20, comma 2, lett. *d*) TUSP;
- Servizi Idrici Valle Camonica S.r.l. non ha realizzato risultati negativi nei bilanci di esercizio chiusi nei cinque esercizi precedenti (art. 20, comma 2, lett. *d*) TUSP);
- con riferimento al contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi dell’art. 20, co. 2, lett. *f*), TUSP, Servizi Idrici Valle Camonica Srl persegue una politica costante di ottimizzazione delle risorse impiegate e di riduzione dei costi operativi, nei limiti imposti dalla necessità di rispettare gli obblighi di qualità, sicurezza e di continuità del servizio continuità previsti nella convenzione per l’affidamento del servizio di igiene ambientale;
- in base all’art. 20, comma 2, lett. *g*), TUSP, non si ravvisa la necessità di aggregare dell’art. 20, co. 2, lett. *f*), TUSP con altre società partecipate dal Comune.

Blu Reti Gas S.r.l.

Dati identificativi

- Anno di costituzione: 2015
- Società a responsabilità limitata (S.r.l.) - società unipersonale con socio unico Valle Camonica Servizi Srl
- Capitale sociale €. 5.000.000,00 interamente versato
- Codice fiscale 03737190987 - Partita IVA 03737190987
- Sede legale Via Mario Rigamonti n. 65 25047 Darfo Boario Terme (BS)

Oggetto sociale:

La società ha per oggetto tutte le attività inerenti la distribuzione del gas naturale e/o gpl, comprese la progettazione, costruzione, lo sviluppo e la sostituzione, la manutenzione ordinaria e straordinaria e la gestione della rete e degli impianti di distribuzione del gas, l'attività di misura e qualsiasi altra attività connessa o strumentale, nel rispetto della normativa e delle delibere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

La società ha inoltre per oggetto anche le attività connesse alla progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione di reti ed impianti in genere anche per conto di terzi.

In attuazione della normativa sulla separazione funzionale (unbundling) della distribuzione del gas naturale, la società promuove la concorrenza, l'efficienza ed adeguati livelli di qualità del servizio, garantendo la neutralità nella gestione delle reti e degli impianti essenziali per lo sviluppo del mercato energetico ed impedendo discriminazioni nell'accesso alle informazioni commercialmente sensibili e trasferimenti incrociati di risorse tra i segmenti della filiera dell'energia elettrica e del gas. La società può assumere nuove concessioni del servizio di distribuzione del gas e partecipare, in modo autonomo o con altre imprese, alle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas, anche per ambiti territoriali minimi, assumendo impegni e obbligazioni e prestando le relative garanzie.

La società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari utili, strumentali, accessorie o connesse con la realizzazione dell'oggetto sociale, e può assumere partecipazioni in altre imprese aventi scopi analoghi, complementari, affini o connessi al suo scopo sociale, fatta eccezione per la raccolta del pubblico risparmio e l'esercizio delle attività disciplinate dalla normativa in materia di intermediazione finanziaria.

Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio, in particolare della normativa in tema di attività finanziarie e di attività riservate ad iscritti negli albi professionali.

Attività esercitate:

Distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte; Installazione, manutenzione, riparazione impianti idraulici, di riscaldamento, di condizionamento dell'aria e per la distribuzione del gas; Altre attività di consulenza tecnica.

Tipo della partecipazione:

Partecipazione indiretta tramite Valle Camonica Servizi S.r.l.

Quota di partecipazione: 0,7979%

Situazione:

Attualmente Blu Reti Gas S.r.l. esercita il servizio in via transitoria fino al subentro del gestore che sarà selezionato mediante la gara pubblica per l'ambito "Brescia 1 – Nord Ovest", ai sensi dell'art. 46-bis d.l. n. 159/2007, dell'art. 14, comma 7, d.lgs. 164/2000 e dell'art. 3, comma 3, d.m. 19.01.2011.

Qualificazione

La società esercita un servizio pubblico locale mediante utilizzazione della rete di distribuzione (art. 14, co. 1, d.lgs. 164/2000) nel territorio dei Comuni situati nella Valle Camonica, che si trova nell'area Nord della Provincia di Brescia.

Perciò la partecipazione ammessa in base all'art. 4, co. 2, lett. a, TUSP, il quale stabilisce che: *"le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società ... [costituite per la] produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi".*

Poiché l'attività esercitata da Blu Reti Gas rientra tra quelle consentite a norma dell'art. 4, comma 2°, TUSP, si procede con l'analisi della partecipazione nella società alla luce dei parametri previsti dall'art. 20, comma 2, TUSP:

- la società è gestita da un Amministratore unico;
- il numero totale dei dipendenti al 31 dicembre 2021 era pari a n. 24 per cui esso rispetta ampiamente il requisito dell'art. 20, co. 2, lett. b) TUSP, che stabilisce che il numero degli amministratori non può essere superiore a quello dei dipendenti;
- il Comune non detiene partecipazioni in altre società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da Blu Reti Gas;
- negli esercizi precedenti (periodo 2019, 2020 e 2021) Blu Reti Gas Srl ha ottenuto un fatturato medio annuo ben superiore rispetto al limite minimo di euro 1.000.000, per cui la società rispetta il limite di fatturato minimo stabilito dall'art. 20, comma 2, lett. d) TUSP;
- Blu Reti Gas Srl non ha realizzato risultati negativi nei bilanci di esercizio chiusi nei cinque esercizi precedenti; in ogni caso, il requisito che prevede che la società non abbia prodotto un risultato negativo per almeno quattro esercizi sugli ultimi cinque (art. 20, comma 2, lett. e) TUSP) non si applica a Blu Reti Gas Srl perché la società fornisce un servizio di interesse generale (che consiste nella distribuzione del gas naturale);
- con riferimento al contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi dell'art. 20, co. 2, lett. f), TUSP, Blu Reti Gas persegue una politica costante di ottimizzazione delle risorse impiegate e di riduzione dei costi operativi, nei limiti imposti dalla necessità di rispettare gli obblighi di qualità, sicurezza e continuità del servizio disciplinati dall'Autorità per l'energia; inoltre, la società deve effettuare investimenti per la manutenzione straordinaria, la sostituzione e l'estensione degli impianti di distribuzione sia nei casi in cui sono prescritti obbligatoriamente

- dall'Autorità per l'energia – ad esempio, per l'installazione dei contatori elettronici – sia per assicurare l'efficienza e la sicurezza degli impianti (ad esempio, sostituendo le tubazioni e le cabine di misura del gas usurate nel tempo);
- in base all'art. 20, comma 2, lett. g), TUSP, non si ravvisa la necessità di aggregare Blu Reti Gas Srl con altre società partecipate dal Comune, dato che la società è gestore esclusivo dell'attività di distribuzione del gas nei comuni del territorio della Valle Camonica (Provincia di Brescia) in cui esercita il servizio.

Valle Camonica Servizi Vendite S.p.a.

Dati identificativi

- Anno di costituzione: 2002
- Capitale sociale: € 1.997.500,00 interamente versato
- Codice fiscale: 02349420980 e Partita IVA: 02349420980 - REA 442282
- sede legale: Via Mario Rigamonti n. 65 – 25047 Darfo Boario Terme (BS)
- società per azioni (S.p.A.) - società unipersonale con socio unico Valle Camonica Servizi Srl

Oggetto sociale:

La società ha per oggetto l'esecuzione di servizi di interesse economico generale per le collettività di riferimento, tra i quali:

- a. Acquisto e vendita agli utenti finali del gas metano (e o gpl) per usi domestici, non domestici e per autotrazione (compreso la realizzazione e gestione degli impianti di distribuzione combustibili gassosi per autotrazione);
- b. Acquisto e vendita di energia elettrica per tutti gli usi compresa la produzione e vendita di energia elettrica da sistemi di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento nel rispetto del d.lgs. 16/3/1999 n.79 e s.m.i.;
- c. L'approvvigionamento, la produzione e la vendita di energia termica, anche mediante la realizzazione e gestione di reti di teleriscaldamento eventualmente abbinate a sistemi di cogenerazione di energia termica ed elettrica;
- d. La vendita di prodotti e servizi connessi allo sfruttamento di linee informatiche, telefoniche e tecnologiche in genere;
- e. La realizzazione e l'esercizio di sistemi per la gestione del traffico e della sosta di autoveicoli;
- f. L'installazione, gestione e manutenzione di impianti elettrici e idraulici finalizzati a servizi di riscaldamento, di condizionamento e di fornitura di acqua calda e fredda.

La società potrà, inoltre, gestire, previa le opportune verifiche di fattibilità, altri servizi complementari o collegati, direttamente o indirettamente con quelli di cui alle lettere del comma precedente, che risultino di interesse delle comunità a servizio delle quali la società opera.

La società potrà altresì svolgere studi, ricerche, consulenze con istituzioni pubbliche e Università mediante appositi accordi di collaborazione o convenzioni.

La società considera prioritario l'interesse della collettività di riferimento degli enti soci in via diretta o indiretta. Essa pertanto attuerà scelte compatibili con lo sviluppo sostenibile

nel rispetto dell'ambiente della salute e della sicurezza, volte, ove possibile, al risparmio energetico e delle altre risorse naturali, oltre alla promozione dell'uso di energie rinnovabili, alla riduzione dell'inquinamento atmosferico, del suolo e delle acque.

Per il conseguimento dello scopo sociale, la società potrà, nei limiti previsti dalle vigenti norme di legge, compiere ogni e qualsiasi operazione commerciale, finanziaria, bancaria, mobiliare ed immobiliare, nonché assumere partecipazioni in altre società di qualunque tipo, aventi scopo analogo al proprio e prestare fidejussioni, cauzioni, avalli e concedere ipoteche, nonché altre garanzie reali.

Attività esercitate:

La società esercisce i seguenti servizi pubblici locali nel territorio degli Enti locali Soci:

- commercio di gas distribuito mediante condotte
- commercio di energia elettrica
- distribuzione e vendita energia termica mediante condotte (teleriscaldamento)

Tipo della partecipazione:

Partecipazione indiretta tramite Valle Camonica Servizi S.r.l.

Quota di partecipazione: 0,7979%

Situazione:

La società è stata costituita nell'anno 2002 mediante scorporo da Valle Camonica Servizi S.r.l. del ramo d'azienda che si occupava della vendita di gas ai clienti dall'attività di distribuzione gas, in attuazione dell'obbligo di separazione societaria tra le due attività stabilito dall'art. 21 d.lgs. 164/2000.

VCS Vendite è iscritta nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale a clienti finali presso il Ministero dello Sviluppo economico, in base all'art. 17 d.lgs. 164/2000, in quanto possiede i requisiti per l'esercizio dell'attività di vendita del gas naturale ai clienti finali previsti nel d.m. 24 giugno 2002, recante la *Determinazione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni alla vendita di gas naturale sull'intero territorio nazionale*.

Qualificazione:

La società svolge un *servizio di interesse economico generale* – per cui la partecipazione in via indiretta delle amministrazioni pubbliche è ammessa – per le seguenti ragioni.

A. – L'art. 4, co. 1-2, TUSP stabilisce: “1. *Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.* 2. *Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate: a) produzione di un servizio di interesse generale [...]”.*

L'art. 2, lett. h), del Testo Unico definisce servizi di interesse generale “*le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le*

amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale". A loro volta sono definiti servizi di interesse economico generale "i servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato" (art. 2(i) TUSP).

La definizione di attività di interesse generale prevista dall'art. 2.1, lett. h), richiede che l'attività di produzione di beni o servizi sia caratterizzata da due elementi:

- la presenza di un intervento pubblico in base al quale tali attività non sarebbero svolte dal mercato oppure sarebbero svolte a *condizioni differenti* in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza;
- l'assunzione dell'attività da parte della pubblica amministrazione, nell'ambito delle sue competenze, come necessaria per la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento.

A.1.a) Con riferimento al primo elemento (*presenza dell'intervento pubblico*), l'attività di vendita del gas naturale è stata liberalizzata con l'art. 17 d.lgs. 164/2000. La norma stabilisce che, a partire dal 1° gennaio 2003, le imprese che intendono svolgere attività di vendita del gas naturale ai clienti finali devono essere solo autorizzate dal Ministero per lo Sviluppo economico. Il Ministero emette l'autorizzazione in presenza delle capacità tecniche e finanziarie richieste per esercitare l'attività di vendita del gas ai clienti finali (art. 17.2, d.lgs. 164/2000).

Tuttavia, la vendita del gas ai clienti finali è sottoposta alla regolazione dell'Autorità per l'Energia (i) sia per gli aspetti relativi alla qualità del servizio di vendita, in quanto è sottoposta al *Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale* (TIQV), approvato con delibera AEEGSI ARC/com 164/08 e (ii) sia per le condizioni di erogazione del servizio di tutela ai clienti, regolate dal *Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas* (TIVG), approvato con delibera AEEGSI n. ARG/gas 64/09.

Il Testo integrato sulla qualità disciplina aspetti come i tempi di risposta ai reclami dei clienti e di rettifica della fatturazione, i contenuti minimi delle risposte motivate ai reclami, gli standard di qualità commerciale dell'attività di vendita, i casi in cui è previsto un indennizzo automatico a favore dei clienti, ecc.

Ciò dimostra che l'attività di vendita di gas naturale è un servizio che, pur essendo stato liberalizzato, deve essere svolto secondo le condizioni di *non discriminazione, qualità e sicurezza* stabilite dall'Autorità per l'energia – cioè sarebbe esercitata dalle imprese a condizioni differenti in mancanza dell'intervento pubblico effettuato dal regolatore, rappresentato dall'Autorità.

Come si può constatare, i servizi di vendita del gas e dell'energia elettrica ai clienti finali svolti da VCS Vendite sono sottoposti ad una penetrante regolazione da parte dell'Autorità per l'energia, rivolta soprattutto alla tutela dei clienti domestici e delle imprese di minori dimensioni (cioè le cosiddette *piccole imprese* in base all'art. 2 della Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003). Infatti, la maggior parte dei clienti di VCS Vendite sono famiglie ed altri clienti domestici ai quali si applicano le condizioni del servizio di tutela.

A.1.b) Come specificato nella Relazione illustrativa al Decreto correttivo al Testo unico nel commento all'art. 5, le attività soggette alla regolazione delle Autorità indipendenti – come la vendita di energia ai clienti finali protetti esercitata da VCS Vendite – rientrano nella nozione di “servizio di interesse generale”. Perciò la partecipazione indiretta degli enti pubblici nella società è ammissibile in base all'art. 4, comma 2, lett. a), TUSP.

In particolare, la qualificazione dei servizi regolati dalle Autorità indipendenti come servizi di interesse generale ha costituito uno specifico punto dell'intesa stipulata in data 16 marzo 2017 nella Conferenza Unificata Stato – Regioni. L'intesa è stata ritenuta dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 251 del 2016, come condizione necessaria per la legittimità dell'emanazione da parte del governo del Testo unico sulle società partecipate, in attuazione della delega prevista dall'art. 18 della legge n. 124/2015. Quindi, il recepimento (espreso o implicito) dei punti dell'intesa Stato – Regioni nella disciplina del Testo unico è un elemento essenziale per la validità della nuova normativa. Su questo aspetto, il *punto k)* dell'intesa in data 16 marzo 2017 stabilisce che il decreto correttivo deve appunto “chiarire in relazione illustrativa che la nozione di servizio di interesse generale, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera a), del TU 175 del 2016 comprende anche i servizi regolati da Autorità indipendenti, di cui alla legge n. 481 del 1995”.

Poiché l'Autorità per l'energia è stata istituita con la legge 481/1995, ciò comporta che i servizi da essa regolati – compresa la vendita di gas e di energia elettrica – rientrano tra i servizi di interesse generale. Perciò, la partecipazione nelle suddette società è ammessa dalla Relazione illustrativa al decreto correttivo del Testo Unico.

A.2 Per quanto riguarda il *secondo punto* – cioè l'assunzione dell'attività da parte degli enti pubblici come necessaria per la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento - la Commissione europea qualifica come *servizi di interesse economico generale* anche i servizi esercitati in regime di libera concorrenza, se le autorità pubbliche competenti (nel nostro caso l'Autorità per l'energia), li sottopongono a specifici obblighi di servizio pubblico:

“L'espressione “servizi di interesse generale” non è presente nel Trattato, ma è derivata nella prassi comunitaria dall'espressione “servizi di interesse economico generale” che invece è utilizzata nel Trattato. È un'espressione più ampia di “servizi di interesse economico generale” e riguarda sia i servizi di mercato, che quelli non di mercato che le autorità pubbliche considerano di interesse generale e assoggettano a specifici obblighi di servizio pubblico” (cfr. Commissione, Libro verde del 21 maggio 2003, par. 16 e 17).

Prima del 1° luglio 2007, data della liberalizzazione del mercato per la vendita di gas naturale e di elettricità ai clienti finali, l'Italia ha adottato il decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito in legge n. 125/2007, che ha attribuito all'Autorità per l'energia il potere di definire i prezzi di riferimento per la vendita ai clienti domestici.

La Corte di Giustizia europea, Grande Sezione, con sentenza del 20/4/2010, nella causa C-265/08, ha riconosciuto la legittimità del potere di regolare le tariffe attribuito all'Autorità per l'energia anche dopo la liberalizzazione del mercato. La decisione della Corte è stata confermata in Italia dal Consiglio di Stato, sez. VI, con sentenza 28.10.2010, n. 7645: “È indiscutibile l'interesse economico generale [di fissare i prezzi di vendita del gas per i clienti domestici] *perseguito con le misure adottate, a fronte dell'esigenza di*

contenere la ricaduta sui clienti finali degli incrementi di costo della componente della materia prima sul mercato internazionale”.

Il potere dell’Autorità di fissare i prezzi di vendita del gas ai clienti domestici del mercato tutelato dopo la liberalizzazione è stato confermato dal d.lgs. 93/2011, che ha recepito in Italia il terzo pacchetto di direttive europee sull’energia. L’art. 7 del d.lgs. 93/11, infatti, ha sostituito l’art. 22 d.lgs. 164/2000 (settore gas) prevedendo che: *“per gli stessi clienti vulnerabili [cioè clienti domestici e quelli che esercitano attività di servizio pubblico], nell’ambito degli obblighi di servizio pubblico, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas continua transitoriamente a determinare i prezzi di riferimento, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125”* (art. 22, co. 2).

Quindi, lo Stato italiano ha assegnato all’Autorità per l’energia il potere di continuare a stabilire le condizioni per l’erogazione del servizio di vendita del gas e di fissare le tariffe per la fornitura dei clienti del mercato tutelato *anche dopo la liberalizzazione* dell’attività di vendita, tenendo conto degli obblighi di servizio pubblico esistenti a carico delle società. Di conseguenza, l’attività di vendita ai clienti tutelati costituisce un servizio di interesse economico generale, perché è svolta *“a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza”* (art. 2, lett. h TUSP) rispetto alla vendita del gas nel libero mercato.

Le società di vendita di gas e di energia sorte dalle ex aziende municipalizzate – come Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A. – hanno un numero elevato di clienti appartenenti al mercato tutelato, perché sono subentrate alla società che esercitava il servizio in condizioni di esclusiva. Infatti, i clienti del mercato tutelato sono quelli che non hanno stipulato un nuovo contratto di fornitura del gas dopo la liberalizzazione del mercato nel 2003.

Per queste ragioni, la vendita di gas ai clienti del mercato tutelato da parte di VCS Vendite è considerata un *servizio di interesse economico generale*, perché è regolata dall’Autorità – sia per le modalità di esercizio, che per le tariffe – per soddisfare i bisogni della collettività dei c.d. *utenti deboli* (cioè coloro che non hanno ancora stipulato nuovi contratti di fornitura dopo il 2003).

B. – Nel caso specifico esistono ulteriori elementi a favore della qualificazione dell’attività di vendita del gas naturale come un servizio di interesse economico generale, nonostante che si tratti di un’attività liberalizzata.

B.1 In primo luogo, una parte rilevante dei clienti forniti da VCS Vendite Spa è costituita da *cittadini dei Comuni soci* (sia pure in via indiretta, tramite la capogruppo VCS S.r.l.).

Ciò è dovuto al fatto che in Italia il numero dei clienti che ha cambiato fornitore del gas – soprattutto nei Comuni minori – è molto basso, a causa delle esperienze negative avute dai clienti che hanno effettuato il cambiamento. Invece, la maggior parte dei clienti ha preferito rimanere con il fornitore storico, verso il quale nutre maggiore fiducia.

Questo aspetto dimostra che l’attività di vendita di VCS Vendite è esercitata per *“assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento”* dei Comuni soci, come è previsto dall’art. 2, lett. h), TUSP

B.2 In secondo luogo, VCS Vendite possiede sportelli aperti al pubblico nei Comuni maggiori della Valle Camonica.

La presenza di sportelli per l'assistenza ai clienti non è prescritta obbligatoriamente dall'Autorità per l'energia per l'attività di vendita del gas. Infatti, i principali operatori nazionali gestiscono spesso il rapporto con i clienti finali a distanza, tramite *call center* per informazioni e presentare richieste e reclami (dopo lunghe attese al telefono).

La presenza di sportelli nei principali Comuni serviti da VCS Vendite conferisce all'attività carattere di servizio di interesse generale perché – a differenza delle altre società che guardano solo ai profitti ricavabili dalle vendite – in questo modo VCS Vendite *aiuta le fasce deboli della popolazione*, come anziani, madri con bambini, persone inesperte, ecc.

Infatti, grazie agli sportelli aperti al pubblico, le fasce deboli dei clienti sono in condizione di comunicare alla società le loro richieste ed esigenze, di presentare reclami per eventuali inconvenienti nell'esecuzione del servizio, di chiedere rateizzazioni nel pagamento delle bollette in caso di difficoltà economiche, ecc.

Perciò, si tratta di una modalità di esecuzione dell'attività di vendita diversa da quella offerta dalle altre imprese sul mercato "*in termini di accessibilità fisica ed economica*" del servizio che – per questo motivo – presenta le caratteristiche di un servizio di interesse economico generale.

Peraltro, VCS Vendite ha rafforzato nel tempo questo aspetto della sua attività, offrendo ulteriori servizi di interesse generale, come ad esempio iniziative di rateizzazione delle bollette o sospensione temporanea dei pagamenti in caso di difficoltà economiche dei clienti.

B.3 Infine, gli utili prodotti dall'attività di vendita del gas esercitata da VCS Vendite vengono *reinvestiti all'interno del Gruppo Valle Camonica Servizi* per finanziare e sviluppare altre attività che rientrano a pieno titolo tra i servizi pubblici locali, vale a dire la gestione dell'igiene ambientale, il servizio di distribuzione del gas e il servizio di illuminazione pubblica. In questo modo l'attività di vendita del gas contribuisce in via *indiretta* ad erogare alla cittadinanza locale i servizi pubblici essenziali per la soddisfazione dei suoi bisogni.

C. Poiché le attività esercitate da VCS Vendite (*fornitura di gas e di energia elettrica ai clienti finali*) rientrano tra quelle consentite a norma dell'art. 4, comma 2, TUSP, si procede con l'analisi della partecipazione nella società alla luce dei parametri previsti dall'art. 20, comma 2, TUSP:

- la società è gestita da un Consiglio di amministrazione composto da 3 membri;
- il numero totale dei dipendenti al 31 dicembre 2021 era pari a n. 29 per cui esso rispetta ampiamente il requisito dell'art. 20, co. 2, lett. b) TUSP, che stabilisce che il numero degli amministratori non può essere superiore a quello dei dipendenti;
- il Comune non detiene partecipazioni in altre società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da VCS Vendite Spa;
- negli esercizi precedenti (periodo 2019-2021) VCS Vendite ha ottenuto un fatturato medio annuo nettamente superiore rispetto al minimo di euro 1.000.000, per cui la società rispetta il limite di fatturato minimo stabilito dall'art. 20, comma 2, lett. d) TUSP;
- VCS Vendite non ha realizzato risultati negativi nei bilanci di esercizio chiusi nei cinque esercizi precedenti; in ogni caso, il requisito che prevede che la società non abbia prodotto un risultato negativo per almeno quattro sugli ultimi cinque (art. 20, comma 2, lett. e) TUSP) non si applica a VCS Vendite perché la società fornisce un

servizio di interesse generale, costituito dalla vendita di gas e di energia elettrica ai clienti del mercato tutelato;

- con riferimento al contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi dell'art. 20, co. 2, lett. *f*), TUSP, VCS Vendite Spa persegue una politica costante di ottimizzazione delle risorse impiegate e di riduzione dei costi operativi, nei limiti imposti dalla necessità di rispettare gli obblighi di qualità, sicurezza e continuità del servizio disciplinati dall'Autorità per l'energia;
- in base all'art. 20, comma 2, lett. *g*), TUSP, non si ravvisa la necessità di aggregare Valle Camonica Servizi Vendite Spa con altre società partecipate dal Comune, perché la società è l'unica partecipata che esercita la vendita di gas e di energia elettrica ai clienti finali.

ESITO DELLA RICOGNIZIONE E PROPOSTE OPERATIVE DI REVISIONE

Alla luce della ricognizione effettuata in base alle norme contenute nel Testo unico sulle società a partecipazione pubblica (d.lgs. 175/2016) e all'esame della natura delle attività esercitate da ciascuna delle società partecipate dal Comune, si propongono le seguenti linee di azione.

PARTECIPATE DIRETTE:

Valle Camonica Servizi S.r.l.

Il nostro Ente possiede *direttamente* una quota del capitale sociale di Valle Camonica Servizi S.r.l. La società svolge il servizio di gestione dell'igiene ambientale nel territorio dei Comuni della Valle Camonica ed inoltre gestisce il servizio di illuminazione pubblica in alcuni comuni. In entrambi i casi, si tratta di servizi pubblici locali gestiti attraverso concessione esclusiva che rientrano tra i servizi di interesse generale.

Inoltre, la società è soggetta al controllo analogo *in house* da parte degli enti pubblici soci, come risulta dallo statuto sociale.

Quindi, la partecipazione nella società rientra tra quelle consentite in base all'art. 4, co. 2, lett. a) TUSP e **può essere mantenuta** dal nostro Ente, senza necessità di operare interventi di razionalizzazione.

Servizi Idrici Valle Camonica S.r.l.

La società svolge servizi nel campo del c.d. "Servizio Idrico integrato" che rientra nel novero dei servizi di interesse generale.

Inoltre, la società è soggetta al controllo analogo *in house* da parte degli enti pubblici soci, come risulta dallo statuto sociale.

Quindi, la partecipazione nella società rientra tra quelle consentite in base all'art. 4, co. 2, lett. a) TUSP e **può essere mantenuta** dal nostro Ente, senza necessità di operare interventi di razionalizzazione.

PARTECIPATE INDIRETTE

Blu Reti Gas S.r.l.

La società è controllata da Valle Camonica Servizi Srl, che possiede il 100% del capitale, e quindi è partecipata in via indiretta dal nostro Ente.

Blu Reti Gas Srl esercita il servizio di distribuzione del gas naturale in numerosi Comuni della Valle Camonica, mediante affidamenti diretti ottenuti prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 164/2000.

L'attività di distribuzione del gas è un servizio pubblico in concessione (art. 14, co. 1, d.lgs. 164/2000), che consiste nella gestione delle reti e degli impianti strumentali per l'erogazione del servizio, cioè per il trasporto del gas lungo le reti urbane e per la successiva consegna ai clienti finali.

Perciò, la partecipazione indiretta in Blu Reti Gas Srl è ammessa e **deve essere mantenuta**, senza necessità di operare interventi di razionalizzazione, in base all'art. 4, co. 2, lett. a), sia perché si tratta di un servizio di interesse generale attribuito in concessione, sia perché il suo esercizio richiede la gestione delle reti e degli impianti funzionali all'erogazione del servizio.

Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A.

La società è controllata da Valle Camonica Servizi Srl, che possiede il 100% del capitale, e quindi è partecipata in via indiretta dal nostro Ente.

Valle Camonica Servizi Vendite Spa svolge l'attività di vendita di gas naturale e di energia elettrica ai clienti finali, ma la sua attività costituisce ugualmente un servizio di interesse economico generale perché: (i) l'attività di vendita del gas naturale e dell'energia elettrica ai clienti domestici appartenenti al mercato tutelato (cioè che non hanno esercitato la facoltà di scegliere il loro fornitore sul mercato) è soggetta alle tariffe e alle condizioni contrattuali stabilite obbligatoriamente dall'Autorità per l'energia, a tutela degli utenti; quindi, l'attività è svolta a *condizioni differenti rispetto alla vendita nel libero mercato* e perciò costituisce un servizio di interesse generale;

(ii) la maggior parte dei clienti sono costituiti da cittadini dei Comuni soci, per cui la società soddisfa i bisogni della collettività di riferimento (art. 2, lett. h);

(iii) la società ha aperto sportelli per soddisfare le esigenze del pubblico (ad es., richiesta informazioni, presentazione reclami, richiesta di rateizzazione dei pagamenti delle bollette, ecc.) nei principali Comuni della Valle Camonica, a differenza degli altri operatori attivi a livello nazionale.

Perciò, Valle Camonica Servizi Vendite Spa, pur svolgendo un'attività liberalizzata sul mercato, che non è soggetta a concessione in esclusiva, esercita un servizio di interesse economico generale. Di conseguenza, la partecipazione è ammessa e può essere **mantenuta** in base all'art. 4, co. 2, lett. a), TUSP, senza necessità di operare interventi di razionalizzazione.

CONCLUSIONE

Le decisioni del Comune si collocano in un'ottica di continuità rispetto al piano di razionalizzazione delle società partecipate approvato nel marzo 2015 in base all'art. 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e alla revisione straordinaria della partecipazioni comunali di cui all'art. 24 TUSP approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 in data 21/09/2017 ed alla successiva revisione periodica nell'anno 2021 approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 in data 16/12/2021.

Per fornire un quadro di riepilogo della ricognizione effettuata, la tabella seguente riporta il prospetto delle scelte proposte riguardo alle singole partecipazioni societarie.

Società	Quota	Attività	Proposta
Valle Camonica Servizi S.r.l.	diretta 0,0506 % indiretta 0,7473 %	Gestione servizi pubblici locali (igiene ambientale)	Mantenimento
Servizi Idrici Valle Camonica S.r.l.	diretta 0,784 %	Gestione servizi pubblici locali (Servizio idrico integrato)	Mantenimento
Blu Reti Gas S.r.l.	indiretta 0,7979 %	Gestione servizi pubblici locali (distribuzione gas naturale)	Mantenimento
Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A.	indiretta 0,7979 %	Servizio di interesse generale (fornitura di gas e di energia elettrica ai clienti finali regolata dall'Autorità per l'energia)	Mantenimento

Ceto, 24/11/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Marco Bazzoni